



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.02.2022

Info/23.22(R)/SEVESO E GESTIONE RIFIUTI/Il Consiglio di Stato sui criteri di assoggettabilità

**SEVESO E GESTIONE RIFIUTI: GIURISPRUDENZA
IL CONSIGLIO DI STATO RINVIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
LA PRASSI PER VALUTARE L'ASSOGGETTABILITA' DELL'IMPIANTO
ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO DEL GESTORE**

Ritorniamo sulla delicata problematica dell'applicazione della normativa "Seveso ter" agli impianti di gestione rifiuti che **rischia creare grandi difficoltà agli operatori che gestiscono rifiuti pericolosi** nel valutare l'assoggettabilità o meno del proprio impianto, questo a causa del disallineamento dei criteri di valutazione fra il Dlgs 105/2015 e il Dlgs 152/06, in quanto le due diverse norme sono state concepite per realtà e situazioni che hanno ben poco in comune e i criteri per la determinazione di applicabilità della legge Seveso ben poco si adattano ai criteri di pericolosità dettati dalla normativa rifiuti.

Tutto ciò nella pratica comporta, come lo dimostra la recente giurisprudenza in materia, che le Autorità di controllo, di volta in volta per singole realtà, in mancanza di criteri giuridici autorevoli, ne applichi di propri derivanti da personali interpretazioni.

La pericolosa conseguenza è inevitabilmente **una difformità di trattamento e un pregiudizio alle attività di gestione rifiuti, con un pericolo di allargamento della platea degli impianti ricadenti**, rispetto ad altre attività economiche, che magari presentano gli stessi o maggiori rischi ma che, tuttavia, per la legge Seveso, non rientrano nelle soglie di assoggettabilità.

Per questo, in attesa di chiarimenti legislativi e governativi (richiesti attraverso FISE) che dirimi la matassa in maniera uniforme e non lasci l'operatore disorientato, è importante monitorare attentamente la tendenza giurisprudenza corrente, la quale, tra l'altro coinvolge proprio impianti del nostro territorio.

Entrando nello specifico dell'ultimissima pronuncia, si informa che il **Consiglio di Stato, con la sentenza 25 gennaio 2022 n. 490**, ha rimesso alla Corte UE la questione relativa al calcolo delle sostanze pericolose "previste" in uno stabilimento ai fini dell'applicabilità della Seveso III e l'opportunità (o meno) che si possa usare un sistema di controllo predisposto dal gestore.

La rimessione alla Corte di Giustizia Ue è avvenuta in relazione ad un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi nelle Marche, riconosciuto come soggetto alla disciplina Seveso III (rischio di incidente rilevante connesso a determinate sostanze pericolose) con diffida per

il titolare a presentare, entro 60 giorni, la notifica prevista dall'articolo 13 del D.Lgs n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza ex articolo 15 del D.Lgs n. 105/2015.

La questione è relativa a come calcolare non tanto la presenza “reale” di sostanze pericolose quanto quella “prevista”, richiamata nella definizione di “*presenza di sostanze pericolose*”, al fine di verificare se lo stabilimento vada o meno sottoposto alla disciplina Seveso.

Il Consiglio di Stato, pur ammettendosi propenso, per individuare le soglie di sostanze pericolose nello stabilimento, a prendere a riferimento quanto stimato nei provvedimenti autorizzatori (AIA rilasciata), tuttavia ha sospeso il giudizio definitivo e ha accolto la richiesta del ricorrente di rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, che viene così chiamata a chiarire se sia o meno in contrasto con la definizione di “*presenza di sostanze pericolose*” ex articolo 3, direttiva 2012/18/UE **una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore**, che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento delle soglie ai fini dell'assoggettabilità alla disciplina Seveso.

Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.